PROT. N.

ORDINANZA N. 57 DEL 16/04/2025.

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2024/2025. PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO FINO AL 28 APRILE 2025

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

Verificato che il territorio del Comune di Calcinato è compreso nella zona climatica “E” e che, conseguentemente, nel territorio comunale l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

Valutato che le attuali condizioni climatiche e le previsioni nel breve periodo evidenziano il perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali;

Preso atto che l’art. 4 c. 3 del D.P.R. 74/2013 giustifica l’attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l’utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;

Visto l’art. 50 del TUEL;

AUTORIZZA

la proroga, fino al giorno 28 aprile 2025 compreso, dell’attivazione degli impianti di riscaldamento, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 ed in particolare:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;
2. la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dal comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);

4. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
   a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
   b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
   c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
   d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
   e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico nei modi di legge.

IL SINDACO
CORSINI VINCENZA / Namirial S.p.A./02046570426